

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 18,00 in Pordenone, Largo Guistiniano 5, tra le signore:

- ROSANNA ROVERE, nata a Windsor (Canada) il 05.05.1957, domiciliata in Pordenone (PN) Via Cesare Battisti n.8, C.F. RVRNN57E45Z401L,
- CRISTINA LOVISON, nata a Spilimbergo (PN) il giorno 6.1.1966, domiciliata in Pordenone Piazzetta Nino Bixio 7, CF LVSCST66R46I904A
- VALENTINA ARCIDIACONO, nata ad Aviano (PN) il giorno 09.11.1971, domiciliata in Pordenone, Viale Trento, 14, C.F. RCDVNT71S49A516F
- LIDIA DIOMEDE, nata a Potenza il giorno 9.09.1970, con domicilio in Pordenone , via Treviso , 82, C.F. DMDLDI70P49G942D
- ISELLA FOLLADOR, nata a Pordenone il giorno 06.01.1971, con domicilio in Prata di Pordenone, via Roma, 15, C.F. FLLSLL71A46G888V
- MANUELA ZANUSSI, nata a Pordenone il giorno 17.04.1976, ivi domiciliata in Viale M. Grigoletti, 72/d ,C.F. ZNSMNL76D57G888N
- GRAZIA PIROZZI, nata a Treviso il giorno 15.09.1973, domiciliata in Pordenone, Viale Trento, 14, C.F. PRZGRZ73P55L407E;
- SARA CAVALLERO, nata a Motta di Livenza (TV) il 4.12.1981, domiciliata in Pramaggiore (VE) Via Barazzetto n. 43, C.F. CVLSRA81T44F770D;
- FRANCESCA IOAN, nata a Palmanova (UD) il 24.07.1971, domiciliata in Pordenone (PN), Piazzetta Nino Bixio, 7 , C.F. NIOFNC71L64G284B;
- ELISA ZANETTE, nata a Sacile il 31.07.1979, domiciliata a Sacile in via Garibaldi n. 49, C.F. ZNTLSE79L71H657C
- ALESSANDRA MARCHI, nata a Pordenone il 28.11.1968, domiciliata a Pordenone Via Ospedale Vecchio n.3, C.F. MRC LSN 68S68 G888G
- MARIA ELENA RAUSO, nata il 21.1.1973 a Vicenza, domiciliata in Portogruaro (VE), C.so Martiri della Libertà n. 95, C.F. RSAMLN73A61L840O
- AURELIA BARNA, nata a Tortorici (ME) il 25.09.1958, domiciliata in Spilimbergo (PN) Via Pilacorte n. 2, C.F. BRNRLA58P65L308I
- GRAZIELLA CANTIELLO, nata a Sacile il 16.05.1965, domiciliata a Pordenone (PN) Via Molinari 9, C.F. CNTGZL65E56H657J
- MILENA GAVA, nata a Pordenone il 02.02.1978, domiciliata in Pordenone, Via Cavallotti n. 18, C.F. GVAMLN78B42G888W
- LAURA VENDRAMINI, nata a Motta di Livenza il 03.12.1981, domiciliata in Pordenone (PN) Via Cesare Battisti n.8, C.F. VNDLRA81T43F770U
- MARIA TERESA TRIPODI, nata a Oppido Mamertina (RC) il 17/01/1968, domiciliata in Udine (UD) Via Brenari n.10-10/A, C.F.: TRPMTR68A57Go82N,

Gianluigi Antonello

Lucrezia

Andrea

Roberto

Q

MS *On* *BSQ* *Yer* *Maurum* *Alto* *Luca* *Q* *up*

- ROBERTA RIVELLI, nata a PORDENONE (PN) il 30/08/1968, domiciliata a Pordenone Via Colonna n.2, C.F. RVLRRRT68M70G888W
- OLIVIA BASSO, nata a Pordenone il 5.11.1971, domiciliata in Pordenone C.so Garibaldi n.28, C.F. BSSLVO71S45G888I
- BARBARA SIMONA DOLSO, nata a Udine il 24.10.1972, domiciliata in Udine Via Brenari n.10, C.F. DLSBBR72R64L483V
- 21 - LAURA FERRETTI, nata a Pordenone il 06.05.1972, domiciliata in Pordenone P.zza XX Settembre 21, C.F. FRRLRA72E46G888A

si conviene e stipula quanto segue

Art.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), avente la seguente denominazione : **"CO.GE. FORENSE * PN25- APS"**.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art.2. La sede dell'Associazione è stabilita a Pordenone, largo Giustiniano 5

Art.3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha per scopo l'attività di interesse generale, che ne costituisce l'oggetto sociale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs citato e più specificatamente:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

*Colm
Anker fore
Barbora*

Mig

Q M

Or BSO

Alm

2

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.5. L'Associazione è retta dallo statuto composto da **n. 29** articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

In particolare lo statuto ribadisce che:

1. l'Associazione non ha scopo di lucro;
2. persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
3. l'adesione all'Associazione così come il recesso sono liberi e volontari, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
4. l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Direttivo - quale Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato;
5. il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;
6. ciascun associato ha diritto di voto purché iscritto da almeno tre mesi al libro degli associati;
7. ciascun associato ha un voto;
8. agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile;
9. l'organo competente ai sensi dell'art.23 comma 1 D.Lgs citato deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
10. le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito;
11. gli Enti del Terzo Settore, comprese le APS, devono tenere:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e di eventuali altri organi;
12. I libri di cui alle lettere a) e b) , sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Custode degli atti

Giulio Cristofari

Luciano Leone

Roberto Benigni

Roberto Benigni

25

Manfredi

3
Halleo

Don J...

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art.6. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2019; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da statuto.

Art.7. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono l'Organo di Amministrazione dell'Associazione per il primo triennio nelle persone dei signori:

- LOVISON CRISTINA
- DIOMEDE LIDIA
- FOLLADOR ISELLA
- ZANUSSI MANUELA
- ARCIDIACONO VALENTINA
- PIROZZI GRAZIA
- CAVALLARO SARA

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.

Art 8. I soci fondatori determinano, per il primo anno, il contributo associativo pari ad € 50,00.=(CINQUANTA/00) per ciascun socio.

Art.9. I componenti dell'Organo di amministrazione nominati eleggono alla carica di Presidente l'Avv. Cristina Lovison, alla carica di Vice Presidente-Segretario l'Avv. Lidia Diomede e alla carica di Tesoriere l'Avv. Isella Follador.

Art 10. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti, anche delegandole.

Art.11. Il presente atto costitutivo e lo statuto allegato che ne costituisce parte integrante sono adeguati a quanto previsto dall'art.21 commi 1 e 2 del D.Lgs. citato.

Art.12 Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Le spese di registrazione del presente atto e dei suoi allegati sono a carico dell'Associazione, che le assume.

Letto, accettato e confermato si sottoscrivono

Pordenone, lì 10 aprile 2019

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

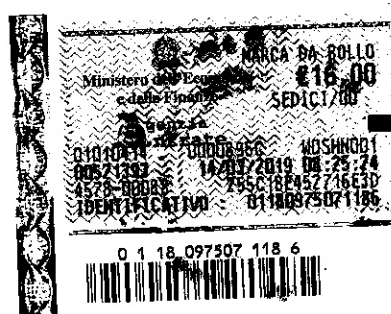
*Epil
me
Sa*

*Epil
me
Sa*

Maria Rosa Lauer
 [Signature]
 Barbara Linda Ocho
 Maria Rosa Lopez
 Clara [Signature]
 Adriodionedi
 Alexander Mal.
 [Signature]

[Signature]
 Racheli Beru
 Juliana Jose
 Cynthia Curiel
 [Signature]

Provincia
 de Pinar del Rio



atto registrato a Pordenone _____
 di cui _____ con liquidati € _____

[Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

atto registrato a Pordenone _____
 al n. 1405 _____
 di cui _____
 5 _____
 IL FUDGIZIANO _____
 [Signature]

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "CO.GE. FORENSE * PN 25 - APS"

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di promozione sociale denominata "CO.GE. FORENSE * PN 25 - APS" con sede nel Comune di Pordenone che, nel rispetto del D. LGS 117/2017 e della normativa dell'ente del terzo settore, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro modifiche ed integrazioni, ai quali si fa espressamente riferimento e alle Leggi regionali in materia di terzo settore e volontariato. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 3 - Carattere associativo

1. "CO.GE. FORENSE * PN 25 - APS" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I suoi contenuti e la sua struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi del D.Lgs. 117/17, in particolare a quanto previsto agli artt. 32 - 33 e 34; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.r. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Finalità

1. "CO.GE. FORENSE * PN 25 - APS" è costituita esclusivamente per esercitare attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di formazione dei propri associati e di formazione e approfondimento delle competenze nel settore della risoluzione e contenimento dei conflitti anche a favore della collettività, ai sensi degli D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 17 e sue modifiche e integrazioni. In particolare, l'Associazione ha come scopo lo svolgimento di attività di interesse civico, solidaristico e di utilità sociale come meglio precisate nel successivo art. 5.

Art. 5 - Scopo

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like 'Pordenone', 'Mauri', 'Bianchi', 'MGR', and others.]

Ogni componente ha maturato esperienze lavorative in campo legale o sociale in diverse realtà del territorio e sostiene la formazione di un luogo di scambio e di confronto di esperienze ed informazioni fra gli associati, con lo scopo di:

B. Promuovere la formazione di figure professionali volte alla risoluzione e/o al contenimento della conflittualità familiare con particolare sensibilità ai minori coinvolti;

D. Collaborare con associazioni ed enti al fine di promuovere la cultura e la diffusione delle A.D.R. nel territorio, nella creazione di una rete sociale finalizzata al miglioramento della qualità della vita.

a) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

G. Svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 117/17 art.6 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Patrimonio

a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:

- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

- le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

d) eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzati al proprio autofinanziamento;

e) beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.

Art. 9 - Responsabilità ed assicurazione

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like "Fenu", "M. Benu", and "B. Benu". A small number "3" is also visible.]

Quel Com. di Amm. della

Aut. e B. Benu fare

[Handwritten signature]

2. *Alnus* for *Populus* ~~*Alnus*~~

Art. 10 - Ammissione

- Essi dovranno in ogni caso possedere le seguenti competenze e/o esperienze dimostrabili dal CV, dal piano di studi accademico o da corso di formazione continua: in diritto di famiglia, in psicologia dell'età evolutiva, psicopatologia, gestione dei conflitti, in pedagogia e nozioni in interculturalità.

- La domanda scritta dovrà contenere:**

- L'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato con sommaria indicazione dei motivi di diniego.

- ### **Art. 11 - Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

5. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, frequentarne i locali, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni dalla stessa promosse, concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Art. 12 - Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese -effettuate nell'interesse dell'Associazione- effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Art. 13 - Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, che non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Quale emillo

Andrea

Andrea

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.
5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo IV – Organi dell’Associazione

Art. 14 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1) L'Assemblea
 - 2) Il Direttivo - Organo di Amministrazione
 - 3) Il Presidente
 - 4) Il Vicepresidente - Segretario
 - 5) Il Tesoriere

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o, qualora impossibilitato, può delegare altro socio. Ogni socio può avere una sola delega.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, (lettera, mail, PEC ecc...) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, in prima e seconda convocazione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

Art. 17 - Validità dell'Assemblea

Autore fore Guld and Outmaiden

Art. 17 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati.

Art. 18 - Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 19 - Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20 - Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione e dei revisori dei conti;
- eleggere i membri dell'Organo di amministrazione ed i revisori dei conti, se previsti;
- fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dell'Organo di amministrazione

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dell'Organo di amministrazione.

Gruide Astoria

Andrea Fara

Luigi Bep

Adriano

[Multiple signatures and initials at the bottom of the page]

Art. 21 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati, ad eccezione del primo Direttivo nominato nell'atto costitutivo.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.
3. L'Organo si riunisce validamente con la presenza di almeno la $\frac{1}{2} + 1$ dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'Organo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo posta elettronica o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente-Segretario e il Tesoriere.
7. Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6 art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 22 - Durata e funzioni

1. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno $\frac{1}{2}$ dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione:
 - a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;

- e) sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - f) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - g) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti, l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 23 - Il Presidente

- 1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- 2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa;
- 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
- 5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente, che lo sostituisce con gli stessi poteri.

Art. 24 - Il Segretario-Vicepresidente e il Tesoriere

- 1. L'Associazione ha un Segretario-Vicepresidente nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - b) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
- 2. L'Associazione ha un Tesoriere che
 - a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.
 - b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione.

Titolo V - Il bilancio

Art. 25 - Bilancio consuntivo e preventivo

- 1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Epil. 10/10/10

Valerio Lano

Luigi Ben

Antonio

Antonio

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno e depositati presso il Registro Unico Nazionale degli E.T.S..
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 26 - Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno ~~essere~~ eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio ~~diretivo~~ e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 27 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci ~~medesimi~~ sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla ~~nominazione~~.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di ~~presidente~~ dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per ~~territorio~~. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 - Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere positivo dell'Uff. regionale del RUNTS di cui all'art.31 D.Lgs citato salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

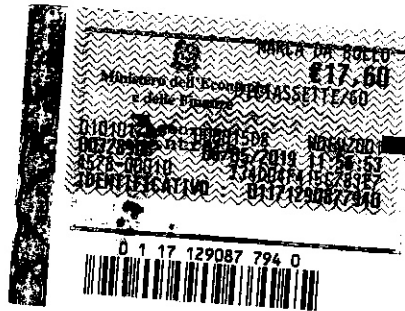
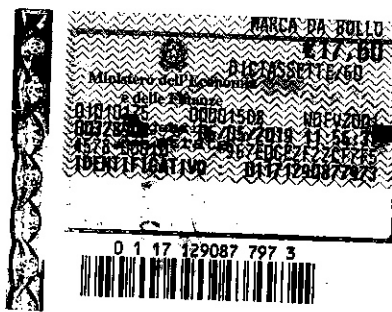
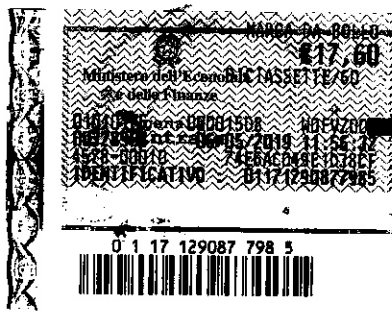
Art. 29 - Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Dott. Roberto

Incaricato

[Handwritten signatures and initials]



Adriodipmedi

Wesume Ofel

John Cuk

Cristina Frazzini

Lauroferri

Martina Tarumini

Silvia Folladori

Oliviero

Love Cavallo

As the owner

Publi

Andrea Jone

Joeri Tels

Maria Elena Rous

Elisa Elena Spada

Alice Fitt

Barbara Maria Bello

Allegreche Mark

Volengher

Roberto M. Q.

Publi